

Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sullo schema di regolamento riscritto

Codice appalti, 1° tappa del 2° giro

Qualificazione opere impiantistiche: chiesta la modifica

DI ANDREA MASCOLINI

Modificare la qualificazione per le opere impiantistiche, ridurre la responsabilità del validatore dei progetti, per i dipendenti pubblici esterni incaricati dei collaudi compensi in base alla tariffa professionale e non secondo l'incentivo del 2%, inserimento di tutte le norme del Capitolato generale nel regolamento, meno vincoli per l'associazioni fra imprese. Sono questi alcuni dei punti salienti del parere n. 159 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presieduto da Angelo Balducci, sul nuovo schema di regolamento del Codice dei contratti pubblici reso noto ieri e esaminato dal Consiglio il 19 dicembre 2009. Il testo sarà adesso trasmesso al Consiglio di stato, prima della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri e della registrazione da parte della Corte dei conti.

Nel merito l'organo consultivo presieduto da Angelo Balducci, dato atto del recepimento di molte delle osservazioni già formulate nel 2007, propone innanzitutto di inserire nel regolamento del Codice le residuali disposizioni del Capitolato generale sugli appalti non ancora recepite nel lo schema di regolamento al fine di una semplificazione della legislazione e per evitare il richiamo ad un provvedimento di cui rimarrebbero in vigore poche norme. E' stato poi espressa l'opportunità di coordinare lo schema con le nuove norme in materia di sicurezza di cui al decreto 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in particolare affidando

al responsabile del procedimento i compiti previsti dal decreto all'articolo 2, comma 3 (elaborazione del documento valutazione rischi). Si sottolinea la necessità che il validatore del progetto non abbia le stesse responsabilità del progettista perché il primo ha una obbligazione «di mezzi» e il secondo una obbligazione «di risultato». In particolare il consiglio non ritiene «del tutto chiare» le norme sulle responsabilità dei due soggetti e non ritiene opportuno che il validatore, seppure nei limiti della propria attività, possa rispondere per errori del progetto verificato, soprattutto (così sembra desumersi dal senso del parere) con riferimento ai calcoli delle strutture. Il parere propone di eliminare la norma (all'art. 62 dello schema) che stabilisce che le imprese che intendono associarsi o consorziarsi possono usufruire del beneficio dell'incremento del 20% soltanto se possiedono un requisito minimo pari al 20% dell'importo a base d'asta perché essa «crea una disparità con le imprese che si presentano da sole e penalizza le unità produttive minori».

Viene poi criticata la nuova disciplina sulla categoria Og 11 (impianti tecnologici) che ha introdotto un criterio più selettivo rispetto al Dpr 34/2000 nel momento in cui richiede comunque la prova dei requisiti di ordine speciale previsti per le Os3, Os5, Os28 e Os30, secondo percentuali diverse una dall'altra. In particolare si evidenzia come la norma «potrebbe produrre un effetto distorsivo sul mercato degli appalti pubblici» in quanto limita la concorrenza, riducendo il numero di imprese qualificate nella categoria Og 11,

rispetto al numero di appalti posti in gara. Per i lavori di manutenzione, dove si può anche saltare l'approvazione del progetto esecutivo (art. 101 dello schema), il parere suggerisce di fare riferimento alla sola manutenzione ordinaria o comunque di escludere almeno gli interventi di rinnovo o sostituzione delle strutture delle opere. Sui collaudi il Consiglio superiore chiede che si chiarisca che per soggetti esterni da nominare nelle commissioni di collaudo, i cui compensi vengono liquidati secondo la tariffa professionale, debbano intendersi anche i dipendenti di altre amministrazioni; la modifica proposta potrebbe così rendere vana l'istituzione delle commissioni di collaudo miste dal momento che difficilmente un dipendente pubblico accetterà di essere remunerato con una parte dell'incentivo del 2% dell'opera, ma preferirà essere nominato da un'altra amministrazione, secondo la più remunerativa tariffa professionale, con evidente aggravio per l'erario pubblico. Il parere suggerisce al Governo di verificare la coerenza di alcune norme come quella che consente di limitare la soglia di ribasso del prezzo che vanificherebbe l'utilizzazione dell'allegato M sul calcolo dei ribassi nelle gare di progettazione; altra coerenza da verificare per la disposizione che prevede la cosiddetta «forcella» nelle gare di progettazione quando l'articolo 62 del Codice sembrerebbe non ammetterla, avendola limitata ai lavori oltre i 40 milioni di euro. Nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene infine richiesto di ripristinare il sistema di valutazione delle offerte, cosiddetto del «confronto a coppie».



Angelo Balducci

